

**Gian Domenico Caiazza**

**Voglia di ergastolo, l'irresistibile successo popolare del "fine pena mai": 31/12/9999**  
**PQM – Il Riformista, 30 Dicembre 2024**

C'è qualcuno, in questo Paese, disposto a scommettere un solo centesimo sulla utopia della abolizione dell'ergastolo? Non che siano poi così poche, in verità, le persone che almeno non restano indifferenti all'orrore insensato della data "31/12/9999" registrata sul certificato di detenzione di poco meno di duemila detenuti nel nostro Paese. Senonché la coscienza di molti di costoro viene subito rasserenata da una diffusa diceria, che ha assunto nel tempo una forza invincibile, secondo la quale, in concreto, in Italia l'ergastolo non esiste. Sconti grossomodo un quarto di secolo in galera e, se ti sei ben comportato, puoi guadagnarti la liberazione condizionale. D'altronde, non fu questo il ragionamento della Consulta quando, nel 1974, dichiarò la legittimità costituzionale della "pena perpetua"?

La favola della liberazione condizionale e l'ergastolo ostativo

Visto che anche all'ergastolano è in astratto concedibile la liberazione condizionale, ecco che quella pena tremenda, altrimenti in contrasto con il principio costituzionale della rieducazione, reca in sé la possibilità del riscatto. Poi guardi numeri e statistiche, e comprendi come la percentuale di ergastolani che beneficia della liberazione condizionale è irrisoria, anche per la banalissima ragione che non è che si viene tutti condannati all'età di vent'anni. E poi c'è l'ergastolo ostativo, che ti preclude ogni possibile beneficio. E poi è tristemente vero che chi abbia trascorso venticinque anni in carcere, magari iniziando la pena a quaranta, nemmeno saprebbe dove andare a spenderla, la libertà condizionata.

La volontà popolare

Insomma, le cose non stanno affatto come si crede, e tuttavia l'ergastolo è una idea sempre più popolare. La si invoca ad ogni passo, e la politica che la propugna e la vuole estendere ad altri reati viene premiata, nelle urne e sui social. Addirittura l'ergastolo non basta, se inspiegabilmente si scatena l'indignazione popolare verso quei giudici che, accogliendo in parte le "blasfeme" argomentazioni dei difensori (perciò solo aggrediti e minacciati), condannano sì Filippo Turetta all'ergastolo, ma lo assolvono dal reato di stalking ed escludono l'aggravante della crudeltà.

Fosse per la "volontà popolare", l'ergastolo diventerebbe la pena principale da irrogare nelle aule giudiziarie. Siamo una società ormai irrimediabilmente avvelenata da una rabbia ed un odio inestinguibili, e perciò indisponibile a graduare, ad operare distinguo, a misurarsi con quella idea della finalità rieducativa della pena che, prima che nobile, è soprattutto una idea concreta di rafforzamento reale ed efficace della sicurezza sociale.

Insomma, il tema dell'ergastolo è, ogni giorno di più, un autentico tabù, un feticcio intoccabile, un corpo contundente da scagliare con rabbiosa indignazione verso ogni forma di devianza sociale. Ecco perché noi di PQM abbiamo voluto dedicare proprio al tema dell'ergastolo, ai pregiudizi ed alla disinformazione che da sempre – ed ogni giorno di più – lo accompagnano, questo numero di fine anno. Perché l'ambizione di questo nostro progetto editoriale, piccolo che possa essere, è quello scolpito nel sottotitolo che lo accompagna: "La giustizia che non vi raccontano".

I temi della giustizia penale, insomma, sottratti – per quanto possibile – alla costante disinformazione, al pressapochismo ed alla ignoranza che troppo spesso li accompagnano nella loro quotidiana divulgazione. E certamente – non lo abbiamo mai nascosto – raccontati da chi crede, incrollabilmente, nei valori del diritto penale liberale e del giusto processo, della tolleranza, della fiducia nel possibile riscatto anche del peggiore degli uomini. Buona lettura, e buon anno nuovo!

**Luciano Eusebi**

**Ergastolo, la pena statica che guarda solo al passato**

**PQM – Il Riformista, 30 Dicembre 2024**

Soffermiamoci in primo luogo sull'idea di ergastolo, tralasciando, cioè, i profili delle sue (più o meno effettive) mitigazioni. Si tratta di verificare, dunque, quale modello della risposta al reato esprima l'ergastolo e come esso si collochi nella prospettiva della prevenzione. Appare utile muovere da un presupposto: il reato, in quanto fatto storico, è irrimediabile. Si tratta, peraltro, di una caratteristica della condizione umana, nel cui ambito nulla torna indietro. Rispetto al reato potrà essere possibile una qualche riparazione dell'offesa, come potrà darsi il promuovere la revisione critica, e la modificazione, delle condotte che l'abbiano prodotto: fino a una ricomposizione dei rapporti personali e sociali che abbia incrinato. Tutte cose le quali, comunque, guardano in avanti. Dopo una frattura dei suddetti rapporti, ciò che può risultare proficuo è solo l'attivare qualcosa di opposto rispetto alla logica che le soggiace.

Onde contrastare il riproporsi della medesima logica nel futuro. La gestione costruttiva dei problemi che coinvolgono l'agire umano ha natura dinamica. Questo può valere, almeno in linea di principio, anche per la pena detentiva temporalmente definita, che dovrebbe perseguire intenti risocializzativi. Ma non vale per l'ergastolo, che rende irrimediabile anche il percorso esistenziale dell'individuo che abbia delinquito. È la pena statica per eccellenza, che guarda solo al passato. L'espressione estrema, a parte la pena di morte, di un mero intento retributivo. È la pena che rimuove ogni consapevolezza dei profili di corresponsabilità connessi, in modo più o meno intenso, a ciascun fatto criminoso: nel suo orizzonte, non c'è alcun approfondimento da compiere che collochi la posizione dell'autore di reato nella trama dei rapporti in cui ha vissuto; non c'è alcuna indicazione da trarre, di conseguenza, onde agire sul contesto in cui quel fatto è maturato.

Serve, tuttavia, la pena perpetua come monito sociale affinché non si delinqua? Rispetto ai reati di omicidio espressivi di odio, che resta l'ambito più classico delle condanne all'ergastolo (sebbene il nostro paese si collochi tra quelli a minor ricorrenza dell'omicidio volontario), l'irrilevanza in termini di deterrenza della minaccia sanzionatoria risulta palese: piuttosto, la ricerca dell'esemplarità attraverso la punizione massima finisce per oscurare, nei casi in cui il soggetto agente sia ritenuto imputabile, l'incidenza di stati psicologici complessi. Ma anche per quanto concerne i fatti gravi di criminalità organizzata, di tipo mafioso o meno, la ponderazione della pena edittale rispetto alla possibile impunità di quei fatti e dei ruoli di potere in tal modo conseguibili appare del tutto secondaria.

### **Il ricorso all'ergastolo**

Di certo, invece, il ricorso all'ergastolo si colloca in un quadro che nega l'orientamento motivazionale delle sanzioni penali, costituente il fulcro della prevenzione generale in quanto rivolto a conseguire adesioni per scelta personale alla legalità, e avalla, attraverso l'enfasi della punizione senza speranza, il disinteresse circa la prevenzione primaria e, in genere, circa la politica criminale.

Tutte considerazioni, quelle che precedono, le quali hanno condotto, lo si sa, a smussare l'irrimediabilità dell'ergastolo, prevedendo che il condannato a simile pena, come esige la Corte europea dei diritti dell'uomo, debba poterne vedere la fine ove, dopo un lasso di tempo corrispondente a quello di lunghe condanne detentive, si constati una conseguita rieducazione (costituente, del resto, l'esito di maggior impatto generalpreventivo dell'esecuzione penale). Rimanendo con ciò il dato, però, che, mentre chi si vede inflitta una detenzione temporale pur lunga, può far conto, se la vita lo assiste, a una liberazione sicura, quest'ultima rimane incerta per l'ergastolano. È davvero necessario, tuttavia, non andare oltre simile soluzione compromissoria? Alcuni richiameranno, in proposito, l'esigenza di tener conto della ragione stessa

che giustifica il perseguimento, in certi casi, del fine rieducativo senza che si rinunci alla restrizione della libertà: vale a dire la probabilità, altrimenti, della recidiva di reati gravi (secondo una logica di extrema ratio, peraltro, ben lungi dall'essere attuata). Ora, potrebbe permanere tale probabilità anche dopo molti o moltissimi anni? Vi sono effettivamente reati per i quali è da reputarsi indispensabile prevedere che la pena non abbia termine se la rieducazione del condannato non risulti comprovata (posto che, fuori dal caso dell'ergastolo, ciò non è richiesto, comportando il fine rieducativo un orientamento ad esso conforme dei contenuti sanzionatori, ma non un obbligo di risultato, che aprirebbe a derive illiberali)? Del resto, l'aleatorietà del fine pena non potrebbe, invero, compromettere l'impegno del condannato a rieducarsi?

È noto che le commissioni ministeriali Pisapia (per la riforma del codice penale) e Palazzo (per la riforma del sistema sanzionatorio penale) avevano operato proposte de iure condendo: la prima sostituendo l'ergastolo con una c.d. pena di massima durata, ricompresa tra i 28 e i 32 anni di reclusione (elevabili fino a 38 anni in caso di concorso con reati essi pure punibili con tale pena), ma con possibili riduzioni all'esito di verifiche periodiche circa i risultati dell'osservazione della personalità del condannato; la seconda – dopo aver evidenziato un orientamento dei commissari contrario a mantenere la pena in oggetto, tuttavia conservata per mere ragioni di praticabilità politica delle proposte di riforma – limitando l'ergastolo ai soli casi di concorso tra più reati puniti con l'innovativa detenzione speciale da 24 a 28 anni, ma prevedendo nel contempo l'estinzione dell'ergastolo stesso dopo 30 anni, salvo il permanere di esigenze di prevenzione speciale da rivalutare con periodicità almeno annuale.

Riterremmo necessario, peraltro, giungere a stabilire, in base all'impianto dei principi costituzionali, che la pena detentiva inflitta debba avere sempre un termine massimo (umanamente realistico) predeterminato, oltre il quale non possa protrarsi secondo le forme sue proprie e le relative modalità esecutive. Salvo introdurre, nei casi corrispondenti a quelli oggi puniti con l'ergastolo, forme di controllo anche stringenti da rivalutarsi nel corso del tempo (oggi maggiormente praticabili rispetto al passato), circa condannati per i quali risulti in concreto che, nel momento del fine pena, possano tuttora rivestire ruoli attivi nell'ambito di attività criminose gravi. E, comunque, appare necessario intervenire sulle norme stesse che oggi comportano, circa l'ergastolo c.d. ostativo, un'irrimediabilità della condanna difficilmente superabile, per il detenuto non collaborante, sulla base dei requisiti richiesti dal d.l. n. 162/2022, convertito ai sensi della l. n. 199/2022: recuperando, rispetto alla fase esecutiva della pena per reati ostativi, la regola ordinaria, valida in sede processuale, per cui la collaborazione di giustizia viene incentivata applicando disposizioni premiali e non prevedendo deroghe al regime ordinario dell'esecuzione stessa. Ferma, ovviamente, ogni accuratezza nella valutazione inerente ai percorsi rieducativi.

Anche il superamento della logica dell'ergastolo è proprio di una società che non semplifica il problema della prevenzione dei reati e che, non recidendo la speranza per il condannato di un ritorno alla vita non detentiva, riafferma la strutturale diversità dell'approccio all'umano che essa intende perseguire rispetto alle fratture dei legami di solidarietà che tante volte constatiamo e che invero, se allarghiamo lo sguardo sul mondo, solo assai marginalmente sono intercettate dal diritto penale.

**Andrea Pugiotto**

**L'ergastolo gode di ottima salute e il governo Meloni ne ha salvato la versione più estrema. Quelle varianti incostituzionali che oggi non ci sono più**  
**PQM – Il Riformista, 30 Dicembre 2024**

L'ergastolo gode di ottima fama. L'opinione pubblica è convinta che, di fatto, non esista più nel nostro ordinamento, lamentandosene. I media, vecchi e nuovi, ne invocano l'applicazione ad ogni delitto efferato. Gli elettori nel 1981 si rifiutarono di abolirlo, mentre nel 2013 i Radicali non trovarono 500.000 firme per riproporne l'abrogazione referendaria. Nel nome delle vittime (ora di femminicidio), lo si ritiene l'unica

punizione adeguata. Il governo Meloni, con il suo primissimo decreto legge, ha voluto salvarne la variante più estrema, quella ostativa. Il sottosegretario alla Giustizia Ostellari è favorevole ad estenderlo ad altre, più numerose fattispecie di reato. Gode anche di ottima salute, a giudicare dalle cifre disponibili (cfr. Susanna Marietti, «L'ergastolo in Italia non esiste». I numeri di un pregiudizio, in Aa.Vv., Contro gli ergastoli, Futura, 2021, 93 ss.). Infatti l'ergastolo esiste in Italia più di quanto non esista mediamente in Europa.

### **Le condanne**

Lo storico della media delle condanne annuali al carcere a vita ne segnala una crescita impressionante. Aumenta il peso percentuale degli ergastolani sul totale dei detenuti condannati, e crescerà ancora in ragione della legge n. 33 del 2019 che ha precluso il giudizio abbreviato (e la conseguente sostituzione di pena) per i delitti puniti con l'ergastolo. Nel medesimo arco temporale (2008-2020), il numero delle liberazioni condizionali concesse a persone condannate alla pena perpetua (33) è di molto inferiore alla cifra degli ergastolani morti in carcere (111). Non basta: biblicamente, l'ergastolo è cresciuto e si è moltiplicato. Esistono, infatti, forme diverse di carcere a vita: comune, con isolamento diurno, ostativo alla liberazione condizionale, per folli rei se condannati per delitti puniti con l'ergastolo. Così come c'è ergastolano ed ergastolano: essere condannati a vita a vent'anni d'età non è come esservi condannati a cinquanta; essere ergastolani sottoposti al c.d. "carcere duro" (art. 41-bis, ord. penit.) non è come scontare l'ergastolo in regime ordinario.

### **Le varianti incostituzionali**

Fino a ieri, peraltro, abbiamo convissuto con ulteriori varianti del carcere a vita, poi rimosse dall'ordinamento perché incostituzionali: l'ergastolo per i minori, l'ergastolo «del terzo tipo» (Emilio Dolcini) per il reato di rapimento aggravato dalla morte dell'ostaggio, che precludeva al condannato – anche se collaborante con la giustizia – l'accesso a qualsiasi beneficio penitenziario (fosse pure un permesso premio di poche ore) prima di aver scontato «effettivamente» ventisei anni di carcere. Risultato? Alla data del 31 dicembre 2020 gli ergastolani in Italia erano 1.784, costretti ad un regime detentivo il cui fine pena è indicato dalla burocrazia ministeriale con una data inesistente, espressa in neolingua orwelliana: giorno/mese/anno, 99/99/9999. Eppure «le pene devono tendere alla rieducazione del condannato» (art. 27, comma 3, Cost.): puniamo qualcuno per averlo poi indietro, possibilmente cambiato. Come può, allora, mirare al reinserimento sociale una detenzione fino alla morte del reo?

### **La quadratura del cerchio**

Per l'ergastolo comune, che pure il codice definisce pena «perpetua» (art. 22), la quadratura del cerchio è stata trovata nel 1962, estendendo per legge anche ai condannati a vita la liberazione condizionale: la possibilità cioè, per l'ergastolano che abbia dato prova di sicuro ravvedimento, di uscire di galera dopo ventisei anni di detenzione (riducibili fino a ventuno con il meccanismo degli sconti di pena, se meritati). Scarcerato, vivrà in libertà vigilata per cinque anni, trascorsi i quali – se avrà rigato dritto – la sua pena sarà estinta. Ecco perché, quando l'art. 22 c.p. venne impugnato davanti alla Corte costituzionale, la questione fu dichiarata infondata: potendo non essere più perpetuo, l'ergastolo incapsulerebbe una valenza risocializzatrice (sent. n. 264/1974). Dunque, secondo quella sbrigativa decisione, l'ergastolo non viola la Costituzione purché non sia ergastolo. È un sofisma di corto respiro. Capovolto, dimostra che una pena perpetua è certamente incostituzionale. Rivela, altresì, che in quel lontanissimo precedente la Consulta non giudicò dell'art. 22 c.p., ma della sua ipotetica disapplicazione.

### **Consigli per il da farsi**

C'è dunque spazio per ritornare a Palazzo della Consulta, specie se qualche giudice saprà cogliere i segnali lanciati da due recenti sentenze costituzionali in tema di pena perpetua. Penso alla sent. n. 94/2023, costola del "caso Cospito", che ha dichiarato illegittimo il divieto per il giudice di ritenere prevalenti le attenuanti

sulla recidiva reiterata, nel caso di reati puniti con l'ergastolo. Vi si legge che «una pena fissa è per ciò solo indiziata di illegittimità costituzionale», e che la pena dell'ergastolo «non è graduabile quanto alla durata, proprio perché è perpetua e tale è nel momento in cui viene irrogata con sentenza passata in giudicato: in quel momento la prospettiva per il condannato è una pena che non ha mai fine». Dunque, in sede di cognizione, l'ergastolo è illegittimo. Penso, poi, alla sent. n. 260/2020, che ha confermato il divieto di accesso al giudizio abbreviato per gli imputati di reati puniti con l'ergastolo. Qui la Consulta segnala, più volte, che l'«elenco dei delitti puniti con l'ergastolo previsti dal vigente codice penale» comprende reati dall'eterogeneo disvalore. Ed invita i giudici a quibus a impugnare tali scelte legislative irragionevoli. Li invita, cioè, a sfoltirne il catalogo mediante mirate questioni di costituzionalità. Esiste ancora qualche giudice non rassegnato alla «democrazia dell'ergastolo» (Alessandro Barbano)? Se sì, suggerisco a loro due libri come strenne natalizie: Aa.Vv. Ergastolo e diritto alla speranza. Forme e criticità del “fine pena mai” (Giappichelli, 2024) e Aa.Vv., Morire di pena. Per l'abolizione di ergastolo e 41-bis (Stampa Alternativa, 2024). Vi troveranno utili argomenti per decidere il da farsi. Buona lettura.

**Domenico Pulitanò**

**L'ergastolo e il diritto alla speranza del fine pena: qual è il messaggio nella condanna?**

**PQM – Il Riformista, 30 Dicembre 2024**

**L'ergastolo e il diritto alla speranza del fine pena: qual è il messaggio nella condanna?**

È difendibile, come pena edittale massima, la pena dell'ergastolo? La Corte costituzionale (sentenza n. 264/1974) ha riconosciuto la legittimità della previsione della pena a vita, additando condizioni e limiti. È stata dichiarata illegittima per i minorenni (sentenza n. 168/1994). Assumo l'interpretazione della Corte costituzionale a premessa giuridica di riflessioni di politica del diritto. Venticinque anni fa avevo condiviso, come componente della Commissione presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso, la quasi unanime proposta di abolizione dell'ergastolo. In tempi recenti ho più volte espresso una posizione favorevole al mantenimento dell'ergastolo come pena edittale, pur condividendo la presa d'atto delle criticità del fine pena mai, e l'idea del diritto alla speranza (la possibilità di un fine pena) per tutti i condannati.

La pena edittale a vita

Le ragioni del mio ripensamento sono legate a valutazioni concernenti non la pena ma la dimensione precettiva del diritto criminale, traduzione giuridica del principio responsabilità, principio fondante di un'etica della responsabilità. La presa di distanza dalle proposte di abolizione dell'ergastolo come pena edittale tiene conto della complessità dei problemi, e di ragioni contrapposte. Ci sono tipi di delitto la cui gravità oggettiva e soggettiva è così elevata che per il legislatore è ragionevole statuire la pena edittale massima possibile. In un ordinamento che ha messo al bando la pena di morte e lo splendore dei supplizi descritto da Michel Foucault, una pena detentiva molto severa può essere pensata come monito morale, mirato sull'estrema gravità di certi tipi di delitto. La pena edittale a vita è la pena massima pensabile, ma non come proclamazione di un fine pena mai: arrivare a un fine pena deve sempre restare una possibilità che il condannato può sperare (cui ha un diritto alla speranza) se recepisce il messaggio insito nella severa condanna. Nel linguaggio del nostro ordinamento costituzionale, è la prospettiva definita “rieducazione”.

Nei decenni della Repubblica un referendum abrogativo sull'ergastolo è stato seccamente respinto nel 1981. Una proposta di abrogazione fu approvata da un ramo del Parlamento negli anni '90, ma non ha avuto seguito. In epoca recente, per i delitti puniti con l'ergastolo, il populismo penale all'inizio della XVIII legislatura ha escluso la possibilità di giudizio abbreviato, cioè della conseguente riduzione della pena (legge n. 33 del 2019). Una battaglia politica contro l'ergastolo come pena edittale sarebbe oggi, in un contesto

segnato dal populismo penale, ad alto rischio di essere recepita e criticata come buonista. Per un impegno critico contro il populismo legato al penale è ragionevole cercare altre strade.

#### L'area di applicazione

Per la costruzione del sistema delle pene detentive, il problema della pena massima è un punto importante del messaggio politico. La minaccia legale dell'ergastolo è un messaggio che esprime una valutazione di estrema gravità di un certo tipo di delitto; in un ordinamento decente, è pensabile un'area di applicazione molto ristretta. Coerente con l'idea "rieducativa" sarebbe la riduzione al minimo (fino all'eliminazione) dell'ergastolo ostativo. Riterrei pure giustificato dal senso di umanità che anche il condannato all'ergastolo per delitti gravissimi possa non finire la sua vita in carcere.

Riguarda anche (e soprattutto) gli ergastolani e i condannati a pene lunghe la sentenza n. 10/2024 dalla Corte costituzionale: è contrario alla Costituzione un sistema che non consente ai detenuti un incontro con il proprio partner al riparo dallo sguardo di altri. Questa sentenza mette in discussione l'assetto materiale delle carceri, e mette in mora non solo il legislatore ma anche le istituzioni giudiziarie e l'amministrazione penitenziaria. Per una cultura giuridica liberale, un campo da esplorare. La tendenza attuale delle politiche penali va in direzione opposta alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia di pena, complessivamente considerata. Sono le criticità della pena detentiva – su tutti i piani: legislativo, giurisdizionale, materiale – gli aspetti più problematici e più ingiusti di ciò che l'usuale retorica definisce giustizia penale. Riguardano non solo la pena massima, ma l'intero sistema.